

“Linee guida inerenti alla convocazione e alla validità delle sedute delle Commissioni locali valanghe ai sensi della l.r. n. 29/2010”

PREMESSA

Il presente documento fornisce degli indirizzi operativi non vincolanti inerenti alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute delle CLV secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 e nel rispetto del comma 6, dell'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe."

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. XXX del XXXX, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 5343 del 13.10.2010.

1. Convocazione

- 1) Il Sindaco, o il Sindaco del comune capofila in caso di CLV rappresentante più Comuni associati, qualora ne valuti la necessità, convoca, tramite il Presidente o il Vice presidente in caso di assenza del primo, la CLV. Nel caso di CLV gestite in forma associata, è data comunque facoltà al Sindaco di ciascuno dei Comuni associati, di convocare la CLV, dandone avviso agli altri Sindaci.
- 2) Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, convoca autonomamente la CLV, dandone comunicazione immediata al Sindaco o al Sindaco del comune capofila in caso di CLV rappresentante più Comuni associati.
- 3) La CLV si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Sindaco o del Presidente, almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.
- 4) La CLV si riunisce inoltre, su convocazione del Sindaco o del Presidente, ogni volta che si profila uno stato di pericolo o di criticità valutato localmente ovvero nei casi in cui, ai sensi della DGR 3655 del 11.12.2009, sia stato attivato il livello di allertamento per pericolo valanghivo.
- 5) La CLV può essere riunita con i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più idonei in relazione all'imminenza e all'entità del pericolo.

2. Validità delle sedute

- 1) Le riunioni della CLV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 2) Nei casi di grave pericolo o d'inagibilità delle vie di comunicazione, il Presidente ha facoltà di raccogliere i pareri degli assenti a mezzo fax, posta elettronica, telefono o radio; in questi casi le riunioni sono valide anche se tenute con un numero ristretto di presenti.
- 3) Gli atti di competenza della CLV sono validi quando vengono adottati con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) Gli atti di competenza devono essere sottoscritti da tutti i componenti della CLV presenti alla seduta.